



RACCOMANDATA A MANO

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

PROT. N. 1784/20802

BARI, 24 Aprile 1995


AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I



e,p.c. AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE PUGLIA
B A R I

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO
AFFARI REGIONALI
R O M A

(Rif. fono n. 200/2402/PU 50.10/1
del 22.4.1995).



OGGETTO: Legge regionale: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti ausiliari che operano nel settore delle tossicodipendenze".

Con riferimento alla nota n. 1800 del 28 marzo 1995, concernente la legge regionale in oggetto indicata, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 996 dell'8 marzo 1995, si comunica che il Governo ha rilevato: 1) il principio contenuto nell'articolo 14 nel prevedere che l'assessore regionale si sostituisca al direttore generale in caso di persistente inerzia nell'esercizio di questo ultimo delle attività d'istruttoria e di vigilanza sugli enti ausiliari, contrasta con l'art. 3 D. L.vo 502/1992 così come modificato dalla legge 590/94; 2) l'art. 17

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S



Commissariato del Governo nella Regione Puglia

(Segue n. 1784/20802 del 24.4.1995)

- 2 -

comma 7, ove viene previsto il mantenimento dell'iscrizione nell'albo provvisorio per 3 anni, delle sedi operative iscritte da almeno 3 anni nel medesimo albo e prive dei requisiti strutturali, contrasta con i principi di uguaglianza e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione; 3) rilevasi infine la mancanza della normativa finanziaria, omissione questa in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Per i suesposti motivi il Governo ha rinviato la legge in questione al nuovo esame del Consiglio regionale.

Si prega segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(TORIELLO)

FA/ u